

C.S.N.

Centro Studi Network Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli
dott. Paolo Prezioso



www.studiodellapenna.it

www.emiliodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 5 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

“Allarme imprese sullo *split payment*”: La legge di stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo dello *split payment* per le pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio gli enti pubblici devono scindere il pagamento delle fatture ricevute versando l'IVA direttamente all'erario e l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al fornitore. Tale meccanismo crea un credito IVA per i fornitori. Il decreto ministeriale ha previsto una corsia preferenziale per i rimborsi IVA spettanti ai soggetti coinvolti nel meccanismo dello *split payment*.

E' atteso il parere della Commissione Europea che dovrebbe arrivare tra poco più di un mese e che dovrebbe essere positivo.

Nella legge di stabilità è stata comunque inserita anche una clausola di salvaguardia che prevede un aumento dei prezzi dei carburanti dal 30 giugno 2015 per “coprire” il mancato gettito di 988 milioni atteso dal contrasto all'evasione IVA.

Le imprese sono contrarie allo *split payment* perché ritengono che il mancato incasso dell'IVA creerebbe uno squilibrio finanziario a breve termine, in quanto l'impresa non riceve più l'IVA della Pubblica Amministrazione ma è tenuta a versarla ai propri fornitori. Secondo Paolo Buzzetti, presidente dell'Associazione Nazionale costruttori edili (ANCE), “questo meccanismo sarà disastroso per le imprese che lavorano nel settore degli appalti pubblici”

Lo *split payment* non si applica ai professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione in quanto sono soggetti a ritenuta d'acconto.

_ “il terreno incolto sfugge all'IMU”: La **risoluzione 2/Df del ministero dell'Economia** ha chiarito alcuni dubbi interpretativi in relazione alle nuove disposizioni concernenti **l'IMU sui terreni**.

Il Dl 4/2015 prevede l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati montani in base all'elenco predisposto dall'Istat.

Per i comuni parzialmente montani, l'esenzione si applica ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola; l'esenzione si applica anche nel caso di terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Per un terreno esente in base alle regole del decreto ministeriale 28 novembre 2014 ma soggetto in base alle regole del Dl 4/2015 non si è tenuti a versare l'imposta per il 2014, ma si applica la nuova regola dalla rata di acconto di giugno 2015.

Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto di esenzione l'aliquota da applicare per l'anno 2014 è del **7,6 per mille**, “a meno che per detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”.

L'imposta va calcolata considerando il reddito dominicale iscritto in catasto, rivalutandolo del 25%. Occorre poi utilizzare il moltiplicatore 135, oppure 75 nel caso di coltivatori diretti (per questi ultimi occorre applicare le riduzioni previste dall'art.13, comma 8-bis del Dl 201/2011).

Entro martedì 10 occorre versare l'imposta complessivamente dovuta per il 2014 utilizzando in F24 il codice tributo 3914. (vedere schema: esempi di calcolo)

_ “Società estinte, notifica nell’ultimo domicilio”: La notifica **dell’avviso di accertamento** potrà essere effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale della società nonostante la **cancellazione della società** e sebbene siano trascorsi 5 anni.

Di conseguenza si potrà procedere con la notifica agli irreperibili assoluti, come disciplinata dal Dpr 600/1973 (deposito e affissione del relativo avviso nella casa comunale con perfezionamento della notifica negli otto giorni successivi); questo sembra il pensiero espresso, in occasione di Telefisco 2015, dalle Entrate sugli effetti sul piano della notifica degli avvisi di accertamento.

La stessa Agenzia suggerisce di “sfruttare la facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi” (art. 60 Dpr 300/1973).

In base all’art. 145 del Codice di procedura civile la notifica alle persone giuridiche può essere fatta, alternativamente, presso la sede della società ovvero presso la persona fisica che la rappresenta.

Secondo la sentenza 6559/2015 della Cassazione, soltanto nell’ipotesi in cui il rappresentante sia irreperibile in modo assoluto, si potrà allora procedere con la procedura prevista dall’art. 60 del Dpr 600/1973.

Nonostante le novità apportate dal decreto Semplificazioni, e in particolare la previsione relativa alla parola “contenzioso”, che vorrebbe conservare la capacità di stare in giudizio della società estinta, resta fermo che sotto il profilo civilistico la cancellazione della società determina l’estinzione dei suoi organi; per cui anche sotto il profilo fiscale, viene meno il potere di rappresentare in giudizio la società.

_ “Marina resort con l’iva al 10%”: In risposta a un quesito dei gestori dei porti turistici aderenti ad **Assomarinas Confindustria** sulla fiscalità **Iva** dei servizi dei cosiddetti **marina resort** dopo l’equiparazione alle strutture recettive all’aria aperta, l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2015, ha affermato che i marina resort applicheranno l’iva al 10% almeno fino a dicembre 2015, per i servizi di messa a disposizione dello specchio acqueo per sosta e pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, in relazione all’affitto giornaliero e stagionale. Sono esclusi dall’aliquota ridotta i servizi nell’ambito di contratti annuali per lo stanziamento dell’imbarcazione.

_ “Solo il sottocosto sistematico fa scattare il reato”: La corte di Cassazione, Sezione V penale, con la sentenza 4 febbraio 2015 n.5317 ha affermato:

“La bancarotta **fraudolenta per dissipazione** richiede, sotto il profilo soggettivo, l'incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima... l'ipotesi di bancarotta per distrazione, però, richiede l'ulteriore elemento della sistematica e preordinata vendita sottocosto, o comunque in perdita, dei beni aziendali”.

_ **“La consulenza non è riservata”**: Il Tar di Bari ha riconosciuto la legittimità delle funzioni assegnate dalla Regione Puglia ai Centri di assistenza agricola. Il caso riguarda i dottori agronomi e forestali, ma tocca tutti i professionisti, da tempo in contrasto con Centri assistenza e Agenzie su **riserve** e **consulenze**. Sorgono infatti conflitti per il sovrapporsi di competenze, con presunte invasioni di settori riservati ai professionisti e dubbi sulla corretta concorrenza da parte delle strutture più recenti.

La regione Puglia ha assegnato alle Agenzie e ai Centri di assistenza agricola competenze prima spettanti ai professionisti ossia conservazione scritture contabili, assistenza nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazioni e produzione, domande di ammissione ai benefici comuni; possono anche interrogare banche dati, svolgere accertamenti e attestare fatti e circostanze di ordine tecnico relative all'esercizio di attività di impresa. Rimangono integre le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti a Ordini e collegi professionali.

Napoli 05.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it